

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 29.06.18, fra il Sindacato Nazionale Agenti della Provincia di ROMA, rappresentato dal Sig. Sergio Sterbini

e la FESICA CONFISAL rappresentata dal Sig.: *PAOLO TAVASSANO*

e la CONFISAL FISALS rappresentata dal Sig.: *SILIPPO PALER.*

- premesso che l'art. 28 del vigente CCNL fissa l'orario di lavoro in 37,50 ore settimanali, distribuite in 5 giorni (dal lunedì al venerdì) o in 6 giorni (dal lunedì al sabato) con chiusura pomeridiana non oltre le 19,00;
- premesso altresì che nessuna modifica, sia territoriale che della singola Agenzia, in ordine alla distribuzione dell'orario di lavoro (art. 28 CCNL) è possibile salvo accordo fra la rappresentanza sindacale degli Agenti e le OO.SS. territoriali.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

ART. 1

Durante i mesi di luglio e agosto, a decorrere dal primo lunedì del mese di luglio, per la durata di otto settimane, presso le Agenzie di Assicurazione in gestione libera della provincia di ROMA, potrà essere adottato su richiesta dei dipendenti l'orario di **27,30 ore settimanali**.

ART. 2

Le ore di lavoro settimanali saranno generalmente distribuite su sei giorni lavorativi, dal lunedì al sabato, con orario di cinque ore giornaliere per 5 giorni più 2,30 per una giornata. La distribuzione delle 27,30 ore settimanali potrà essere comunque decisa tra le parti con atto scritto inviato presso l'EBISEP Nazionale.

ART. 3

Per effetto della gestione dell'orario previsto agli artt. 1 e 2 del presente accordo, le ore non lavorate saranno compensate con pari ore di ferie.

ART. 4

L'orario ridotto potrà essere adottato anche limitatamente al solo mese di agosto, per quattro settimane, sempre con inizio dal primo lunedì del mese; anche in questo caso le ore non lavorate saranno compensate con pari ore di ferie.

ART. 5

Dovranno essere concordati fra l'Agente ed i dipendenti:

- l'orario di inizio del turno antimeridiano dalle ore 7,30 alle ore 8,30;
- il giorno del rientro pomeridiano se concordato;
- l'orario di rientro pomeridiano se concordato.

ART. 6

La decisione di adottare l'orario ridotto e la scelta delle modalità di tale orario (ora di inizio e termine del turno antimeridiano, eventuale giornata di rientro pomeridiano), dovranno essere comunicate, prima dell'inizio, per iscritto, da ogni singola Agenzia, all'Ufficio Provinciale del Lavoro così come previsto dalla normativa vigente e all'EBISEP.

ART. 7


A compensazione del minore orario di lavoro svolto, da calcolarsi sulle giornate di presenza, potranno essere concordate fra Agente e dipendenti, le seguenti soluzioni:

- a) Recupero con altrettante ore a titolo di ferie;
- b) Recupero con altrettante ore di lavoro da effettuarsi a partire dal primo settembre ed entro il 31 dicembre nei limiti di orario complessivo giornaliero previsti dall'art. 28 comma 3 del CCNL vigente.

ART. 8

Per i lavoratori Part-time il presente accordo si applica esclusivamente per le ore lavorate eccedenti le 27,30 previste all'art. 1.

Sergio Sterbini
Presidente
Sezione Provinciale Sna di Roma

FESICA CONFISAL 
CONFISAL FISALS 